

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:
Autorizzazione ad elevare da lire 312.000.000 a lire 397.000.000 la spesa per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (1691)	65	PRESIDENTE 69
PRESIDENTE	65	
CAPPI, <i>Relatore</i>	65	
Contributo di lire 24.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (1692)	66	
PRESIDENTE	66	
CAPPI, <i>Relatore</i>	66	
Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea. (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (1790)	66	
PRESIDENTE	66, 67, 68	
CANTALUPO, <i>Relatore</i>	66, 67, 68	
LACONI	67, 68	
VEDOVATO	68	
ANFUSO	68	
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	68	
		La seduta comincia alle 10,15.
		VEDOVATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad elevare da lire 312.000.000 a lire 397.000.000 la spesa per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'ambasciata d'Italia in Atene. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (5691).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad elevare da lire 312.000.000 a lire 397.000.000 la spesa per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'ambasciata d'Italia in Atene ».
		Il relatore, onorevole Cappi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
		CAPPI, <i>Relatore</i> . È giusto che l'Italia abbia una sede degna in Atene. Propongo perciò di approvare l'aumento di spesa.

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 312.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 1954 n. 118, per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene, è elevata a lire 397.000.000.

(È approvato).

ART. 2.

La maggiore spesa di lire 85.000.000 di cui al precedente articolo verrà erogata in cinque rate consecutive di lire 17.000.000 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa di lire 17.000.000 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1954-55 e di quello corrispondente per l'esercizio finanziario 1955-1956.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo di lire 24.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (1692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo di lire 24.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma ».

Il relatore, onorevole Cappi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAPPI, *Relatore*. Abbiamo sempre auspicato la presenza della cultura italiana all'estero: propongo pertanto che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 24.000.000 a titolo di contributo per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, concretatosi nella legge 28 gennaio 1955, n. 20.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea. (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea ».

L'onorevole Cantalupo, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CANTALUPO, *Relatore*. Il provvedimento comporta, nel primo anno di applicazione, un onere di circa un miliardo. Esso si presenta sotto un aspetto di urgenza e noi lo approviamo molto volentieri, per l'obbligo di gratitudine che abbiamo verso i cittadini libici ed

eritrei che hanno servito l'Italia durante la nostra permanenza in Libia. Il provvedimento di legge è però anche l'esecuzione pura e semplice di un obbligo che abbiamo assunto alle Nazioni Unite, dove, pur non essendo membri, il nostro osservatore, nei giorni in cui fu decisa l'indipendenza della Libia e l'annessione di fatto dell'Eritrea all'Etiopia, diede piena garanzia che avremmo corrisposto le pensioni e gli altri trattamenti a quel personale già dipendente dalle Amministrazioni italiane. Quindi, non facciamo che eseguire un impegno internazionale. Nel primo anno è previsto un esborso di circa settecento milioni, più 350 milioni per gli arretrati dovuti al personale libico ed eritreo. Come è noto vi è la prescrizione per questi arretrati, ma in considerazione del fatto che è lo Stato italiano che giunge con ritardo a sanare la situazione, siamo obbligati al pagamento.

Per conto mio approvo il diritto che ci siamo riservati di dare, oltre la pensione, premi di gratitudine a coloro che hanno servito l'Italia e le Amministrazioni civili o militari con particolare devozione e fedeltà, o che siano rimasti per colpa della guerra gravemente danneggiati nella famiglia e nei beni. Senonché, questa formula, che politicamente intendo pienamente di accettare, nella legge è stata espressa in modo vago.

Nell'articolo 1 è previsto che: « a giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali ecc. » quindi in una legge ordinaria sono state incluse tutte le eccezionalità possibili lasciando al Ministero delle finanze, di concerto con quello degli affari esteri, la facoltà di corrispondere premi in aggiunta alle pensioni.

Praticamente vi saranno delle pensioni privilegiate e il privilegio sarà di volta in volta stabilito dall'Amministrazione. La Commissione Finanze e tesoro ha richiamato la nostra attenzione sull'ampiezza della discrezionalità concessa all'Amministrazione di cui al comma 4 dell'articolo 1. È vero che si parla di pagare premi per quindici volte l'ammontare degli arretrati e per venti volte l'ammontare dei ratei delle pensioni. Però oggi sappiamo a quanto ammontano gli arretrati da corrispondere a un sottufficiale, a un ascaro, a un impiegato di amministrazione locale? Rilevo la cosa, così come l'ha rilevata la Commissione Finanze e tesoro, ma per mio conto non mi oppongo. Deciderà l'Amministrazione, caso per caso, valutando la situazione familiare e le prove di buon ricordo che i pensionandi avranno conservato dell'Italia.

Resta il problema dei fondi. Per il primo anno si provvederà alla spesa con la somma disponibile per il pagamento delle competenze arretrate e con prelievi da effettuarsi sugli stanziamenti del bilancio del Ministero del tesoro concernenti il fondo destinato a far fronte a provvedimenti legislativi in corso.

Esprimo favorevole parere all'approvazione del disegno di legge, non solo per obbedienza formale alle disposizioni delle Nazioni Unite, che noi accettammo liberamente, ma anche per integrare con queste doverose disposizioni le pensioni a coloro che hanno servito lo Stato italiano per lungo tempo, alcuni per trenta anni; per completare quella politica di preservazione — nei limiti del possibile — del ricordo degli italiani in Africa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LACONI. Non ho mai sentito dire che vi siano disposizioni di questo genere per quanto concerne le pensioni date ai cittadini italiani. D'altra parte, è obbligo che ci si chieda: quale è lo scopo di queste stravaganti disposizioni? È strano che vi possano essere ratei di pensioni maggiorati venti volte e che queste concessioni siano a discrezione dell'Amministrazione. Che cosa vogliamo fare, coltivare una specie di irredentismo a rovescio?

Una cosa di questo genere è ambigua. Comprendo il resto, cioè che è una partita che deve essere chiusa per il nostro Paese. È un dovere. Ma quando si passa a questa discrezionalità, non si comprende assolutamente il fine.

Quindi, ritengo che la Commissione farebbe bene a tenere in sospeso questo provvedimento, in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

CANTALUPO, *Relatore*. Sono stato Sottosegretario alle Colonie in tempi remoti, trenta anni fa, e mi ricordo come si liquidavano le pensioni al personale locale, sottufficiali e ascari. Si liquidavano in base alla legge, ma vi era al Ministero delle Colonie un fondo a disposizione del Ministro e dei Governatori per i debiti di gratitudine verso i meritevoli. Il servizio coloniale, da parte dei sudditi locali, comportava molto spesso oneri e rischi gravissimi. V'era gente che tornando dal servizio prestato allo Stato italiano veniva sottoposta a vessazioni politiche, a persecuzioni da parte di tribù italofofe. Spesso ritornando a casa trovavano che i predoni nemici avevano portato via tutto ed avevano ucciso i familiari.

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

C'è gente che si è rovinata per noi e questo provvedimento è ispirato a un concetto umanitario.

Un'altra osservazione che devo fare perché mi rendo conto delle perplessità dell'onorevole Laconi: la elargizione è *una tantum*.

LACONI. Ma nell'articolo 1 si parla di ratei di pensione: quindi, penso che continueranno anche in avvenire.

CANTALUPO. *Relatore*. Al Ministero delle finanze è stata calcolata una media che rientra nello stanziamento; quindi possono essere accontentati tutti.

VEDOVATO. Mi associo pienamente a quanto ha detto il Relatore. Ho chiesto la parola per portare una testimonianza. Recentemente sono stato ad Asmara e mi sono reso conto dello stato di estremo disagio in cui si trovano gli ex ascari, i quali hanno subito gravissime persecuzioni. Il Console italiano mi ha sollecitato di portare dinanzi alla Commissione degli esteri questo stato di cose invocando che si arrivi ad una soluzione, sia per quanto riguarda la pensione, sia per la concessione di questi premi. Essi sarebbero destinati a riparare gravissimi danni subiti dagli ex ascari, benemeriti e fedeli.

ANFUSO. Debbo aggiungere che in Italia e specialmente a Roma, vive una discreta aliquota di ascari. Vorrei che la Commissione si rendesse conto dell'estremo disagio in cui vivono. Noi abbiamo degli obblighi gravi e perentori verso questa gente e per questo motivo il provvedimento è atteso da molto tempo. Lungi dal rappresentare una forma di irredentismo, ha scopi puramente umanitari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei aggiungere che questo problema è stato ampiamente dibattuto: vi è stata una Commissione composta da rappresentanti dei Ministeri degli esteri, del tesoro e dell'Africa che ha studiato il provvedimento mettendolo a punto in questa forma che è sembrata la migliore. Si trattava di non venire meno a un principio fondamentale, tenendo conto nello stesso tempo di certe esigenze di carattere umanitario. Per darvi un'idea approssimativa, devo citare un esempio: le pensioni si aggirano da un minimo di 500 lire a un massimo di 3000 lire annue. L'orfano di un indigeno caduto in combattimento percepisce 7.500 lire invece di 500. Aggiungo che i limiti di spesa sono integrati da certe garanzie di forma che sono previste negli articoli del disegno di legge, là dove è

detto che si dovrà rispettare una certa procedura per accertare i diritti a pensione dei singoli.

Questo provvedimento, sostenuto dall'onorevole Badini Confalonieri, ha dato luogo a lunghissime discussioni presso la competente Commissione del Senato della Repubblica, discussioni avvenute soprattutto per gli emendamenti presentati dal senatore Taddei, il quale riteneva che tutto questo fosse insufficiente e si dovessero prendere in considerazione altri duecento elementi che si trovano in condizioni di miseria, cosa che abbiamo potuto accertare visivamente.

La Commissione ha ritenuto che si dovesse far luogo all'approvazione di questo provvedimento per dare un minimo a tutti, salvo poi — ad iniziativa del senatore Taddei — di fare qualche cosa di più per certi casi particolari che si trovano in Italia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gennaio 1952 per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privilegiata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2.

E altresì riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.

Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace è computato in aggiunta all'anzianità di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.

A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente articolo 2. Ai ratei di pensione con

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.

Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei Comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito

(È approvato).

ART. 2.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, modificato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonché da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.

(È approvato).

ART. 3.

La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente articolo 2 è sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1954-55, con la somma di lire 300.000.000 (trecento milioni) già disponibile, per il pagamento delle competenze arretrate dovute al personale mi-

litare libico ed eritreo, sul bilancio del Ministero degli affari esteri e per l'esercizio 1955-56 con la somma di lire 650.000.000 (seicentocinquanta milioni) da prelevarsi dallo stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione ad elevare da lire 312.000.000 a lire 397.000.000 la spesa per l'acquisto di un immobile da adibire a sede della Ambasciata d'Italia in Atene ». (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1691).

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Contributo di lire 24.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma ». (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato). (1692).

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1955

Libia e dell'Eritrea. (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*). (1790).

Presenti e votanti. 17

Maggioranza 9

Voti favorevoli 17

Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alliata di Montereale, Anfuso, Cantalupo, Capi, Codacci Pisanelli, De Marsanich, In-

grao, Laconi, Manzini, Martino Edoardo, Montini, Pacciardi, Piccioni, Sampietro Umberto, Scelba, Vedovato e Villabruna.

La seduta termina alle 10,50.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI